



informativa
per l'amministrazione
del Personale



Direttore responsabile Anna Maria Nicolussi

INFORMATIVA N. 325 – 29 SETTEMBRE 2014

AMMINISTRAZIONE PERSONALE
AMMINISTRAZIONE PERSONALE
AMMINISTRAZIONE PERSONALE

SETTORE

Previdenziale

NUOVI CRITERI DI ACCESSO ALLA CIG E MOBILITÀ IN DEROGA: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO

RIFERIMENTI

- Ministero del Lavoro, Circolare n. 19 dell'11 settembre 2014

IN SINTESI

Il Ministero del Lavoro, nella Circolare n. 19 dell'11 settembre 2014, fornisce chiarimenti in merito al nuovo regime degli ammortizzatori delineato dalla Riforma Fornero e dal Decreto interministeriale n. 83473/2014 che, per gli anni 2013-2016, consente ancora la concessione di trattamenti salariali in deroga in attesa che si perfezioni il sistema dei Fondi di solidarietà bilaterali.

EDITORIA COLLEGATA



INFORMATIVA
SULLA NORMATIVA
COMUNITARIA

mpilmondoPaghe

SCHEDA OPERATIVE



RIPRODUZIONE VIETATA

Il Ministero del Lavoro, nella Circolare n. 19 dell'11 settembre 2014, fornisce chiarimenti in merito al nuovo regime degli ammortizzatori delineato dalla Riforma Fornero e regolamentato con **Decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014**, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro in data 4 agosto 2014 (cfr. AP n. 288/2014).

Tale decreto ha definito, per gli anni 2013-2016, i nuovi criteri per l'accesso alla cassa integrazione e alla mobilità in deroga. Per tali anni infatti l'art. 2, comma 64 della Legge n. 92/2012 consente ancora la concessione di trattamenti salariali in deroga, anche se in un quadro finanziario di progressiva riduzione delle risorse, in attesa che si perfezioni il sistema dei Fondi di solidarietà bilaterali. Al riguardo il Ministero ricorda che gli ammortizzatori sociali in deroga sono stati rifinanziati (stante il perdurare delle conseguenze occupazionale della crisi) con il DL n. 54/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85/2013.



Le nuove regole di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga si applicano agli **accordi stipulati** a partire **dal 4 agosto 2014**, data di pubblicazione del Decreto Interministeriale n. 83473/2014 sul sito www.lavoro.gov.it.

La stipula degli accordi avviene:

- in sede regionale (presso la DTL competente) per le imprese ubicate nel territorio di una singola Regione;
- in sede governativa (presso il Ministero del Lavoro - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali) per le imprese con unità produttive site in diverse Regioni.

Le priorità di intervento sono indicate negli **Accordi quadro** stipulati, a livello territoriale, tra **Regioni/Province Autonome e Parti sociali**, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto n. 83473/2014 che disciplinano in particolare:

- il termine di presentazione delle istanze, a pena di decadenza;
- le causali di concessione;
- i limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno al reddito;
- le tipologie di datori di lavoro;
- i lavoratori beneficiari.

CIG IN DEROGA

Requisiti soggettivi

Il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso o prorogato ai **lavoratori subordinati**, con qualifica di **operai, impiegati e quadri**, ivi **compresi** gli **apprendisti** e i lavoratori **somministrati**, in possesso di una **anzianità lavorativa** presso l'impresa di **almeno 12 mesi** (ridotta, per il solo **2014**, ad **almeno 8 mesi**) alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga.



In precedenza era richiesta la sola anzianità aziendale di 90 giorni. Dato il carattere restrittivo della norma (art. 2 del Decreto n. 83473/2014) il Ministero chiarisce che il **requisito** di almeno 12 mesi di **anzianità aziendale** (ridotti ad 8 per il 2014) si applica alle prestazioni concesse in base agli **accordi stipulati** successivamente al **4 agosto 2014** data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero del Lavoro.

I datori di lavoro che possono presentare richiesta di intervento sono esclusivamente i soggetti giuridici qualificati come **imprese** ai sensi dell'art. 2082 del codice civile e, pertanto, coloro i quali rivestono la qualifica di imprenditori esercitando professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.



Il Ministero chiarisce che rientrano nell'ambito di applicazione della CIG in deroga anche i **piccoli imprenditori** di cui all'articolo 2083 del codice civile (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti) stante la loro natura di imprenditori, sia pure con alcune peculiarità definite dalla legge con la finalità di snellimento e semplificazione degli adempimenti.

Preme evidenziare che rimangono, invece, esclusi i liberi professionisti non essendo considerati imprenditori.



L'accesso alla cassa integrazione in deroga è subordinato, per i dipendenti di imprese soggette alla disciplina in materia di CIG e alla disciplina dei Fondi di solidarietà, al fatto che gli stessi siano ammessi, in via prioritaria, ai trattamenti di CIGO e CIGS, ove ne sussistano le condizioni di accesso, ovvero alle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di solidarietà di appartenenza o, in via sussidiaria, dal Fondo di solidarietà residuale.

Causali

È possibile ricorrere alla CIG in deroga per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa di:

- situazioni aziendali dovute ad **eventi transitori** e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
- situazioni aziendali determinate da **situazioni temporanee di mercato**;
- **crisi** aziendali;
- **ristrutturazione o riorganizzazione**.

Si tratta delle causali tipiche della CIG ordinaria e straordinaria, le cui norme si applicano alla sussistenza delle causali, ove compatibili, anche in CIG in deroga.



Il trattamento **non** può essere in nessun caso **concesso** per la causale di **cessazione** dell'attività dell'impresa o di parte della stessa.

Per quanto attiene al settore della pesca, il trattamento di integrazione salariale in deroga è concesso sulla base delle causali individuate in sede di specifici accordi ministeriali.

Adempimenti delle Regioni

Le Regioni e le Pubbliche Amministrazioni sono tenute, al fine di assicurare la verifica preventiva delle compatibilità finanziarie, a comunicare prontamente all'INPS gli accordi stipulati, con le modalità che saranno definite successivamente dall'Istituto.

Adempimenti dei datori di lavoro: domande di concessione o proroga

La **domanda** di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga corredata dall'accordo, va **presentata**, in via telematica, **all'INPS** e alla Regione, entro il **termine perentorio di 20 giorni**. In caso di presentazione tardiva è prevista la decurtazione del trattamento (in tal caso il trattamento sarà concesso dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda).

Da parte dell'INPS è previsto il rilascio di una procedura telematica ad hoc per la presentazione della domanda. Nel frattempo, con riferimento agli **accordi stipulati prima** dell'entrata in vigore del decreto (**4 agosto 2014**) le richieste di CIG in deroga si considerano validamente presentate se trasmesse

- entro **20 giorni dall'11 settembre 2014** (data di pubblicazione della Circolare in oggetto sul sito del Ministero del lavoro,;
- secondo le procedure e le modalità già disciplinate da ciascuna Regione e P.A..

Per quanto riguarda le **imprese plurilocalizzate** si considerano validamente presentate le istanze trasmesse nel **termine perentorio di 20 giorni** al

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per gli ammortizzatori sociali e gli incentivi all'occupazione,
- utilizzando la modulistica ancora disponibile sul sito web www.lavoro.gov.it > Area lavoro > ammortizzatori sociali > concessioni in deroga e/o normative speciali.

Anche nel caso delle imprese con sedi in più Regioni, le domande relative ad eventi iniziati prima del 4 agosto 2014 si considerano valide se presentate entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della circolare sul sito del Ministero del Lavoro (avvenuta l'11 settembre 2014).



Per poter fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, l'impresa deve avere **previamente utilizzato** gli strumenti ordinari di **flessibilità**, inclusa la **fruizione delle ferie** residue e, si ritiene, di eventuali ore di permesso. Tale regola va rispettata anche *“in ordine alla reiterazione delle prestazioni nonché in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito”*.

Durata del trattamento

Il Decreto n. 83473/2014 ammette la concessione di trattamenti in deroga nei casi di imprese:

- non soggette alla disciplina in materia di CIGO o CIGS e alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali, in relazione a ciascuna unità produttiva;
- soggette alla disciplina in materia di CIGO o CIGS e alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali, quando siano stati superati i limiti temporali disposti dalla legge, in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva.

In entrambi i casi la durata massima consentiva del trattamento è pari a:

Annualità di riferimento	Durata massima
1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014	11 mesi nell'arco di un anno
1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2015	5 mesi nell'arco di un anno



Nel computo dei periodi sopra indicati si considerano tutti i periodi di fruizione di integrazione salariale in deroga precedentemente fruiti, anche riconducibili a diversi provvedimenti di concessione o proroga, emanati in sede territoriale e/o governativa.

Istruttoria delle domande

Nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in un'unica Regione o Provincia autonoma, questa, **entro 30 giorni** dalla presentazione della domanda aziendale, effettua l'istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere connesso ed emana il **provvedimento di concessione** del trattamento di **integrazione salariale in deroga** nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie assegnate.

La Regione/Provincia autonoma trasmette la determinazione concessoria all'INPS tramite il Sistema Informativo Percettori, il quale, a suo volta, verificata la coerenza della determinazione con l'ipotesi di accordo preventivamente stimato ed eroga il trattamento concesso.

Nel caso di crisi che coinvolgano **unità produttive site in diverse Regioni** o Province autonome, l'accordo va sottoscritto presso la Direzione Generale per gli ammortizzatori sociali e gli incentivi all'occupazione del Ministero del Lavoro. L'azienda è tenuta ad inviare l'accordo all'INPS unitamente alla domanda di autorizzazione alla CIG in deroga.

Entro 30 giorni dalla data in cui l'INPS trasmette alla predetta Direzione Generale la domanda, la stessa effettua l'istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere previsto (nel rispetto dei limiti di spesa programmati a legislazione vigente) e trasmette lo schema del decreto di concessione al Ministero dell'Economia, entro i successivi 15 giorni. Entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, il Ministero del Lavoro ne trasmette copia all'INPS, al quale spetta il compito di monitorare le risorse, con cadenza mensile.



Le aziende autorizzate sono tenute a **trasmettere mensilmente all'INPS** i modelli per l'erogazione del trattamento (a conguaglio o a pagamento diretto) **entro e non oltre il 25° giorno del mese successivo** a quello di fruizione del trattamento. Preme rilevare che attualmente, il prospetto da utilizzare per rendicontare le ore di CIG in deroga in caso di pagamento diretto è il mod. SR41. Il prospetto per il pagamento a conguaglio era il mod. SR49 abrogato dall'Istituto con la Circolare INPS n. 13/2011 in quanto i dati in esso contenuti possono essere desunti dal flusso UNIEMENS. Si ritiene che, al fine del monitoraggio delle risorse, le aziende saranno tenute ad effettuare un nuovo adempimento. Si rimane in attesa di chiarimenti da parte dell'INPS.

MOBILITÀ IN DEROGA

Le Regioni e le Province Autonome territorialmente competenti possono concedere il trattamento di mobilità in deroga, con proprio decreto, nei limiti delle disponibilità assegnate, ai lavoratori che siano in possesso di determinati requisiti soggettivi.



A decorrere **dal 1° gennaio 2017** il trattamento di mobilità in deroga, anche con riferimento a specifici settori, **non potrà più essere concesso**.

Il Ministero ricorda i requisiti soggettivi e la durata del trattamento specificando che si applicano ai lavoratori, già dipendenti di unità produttive site in diverse Regioni, ai quali il trattamento è concesso con provvedimento adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Requisiti soggettivi

I requisiti sono quelli di anzianità aziendale di cui all'articolo 16, comma 1 della Legge n. 223/1991 (12 mesi di cui almeno 6 di effettivo lavoro).

La concessione dei trattamenti di mobilità in deroga è subordinata al presupposto che per i lavoratori interessati non sussistano le condizioni di accesso ad ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente. Ad esempio, al lavoratore a cui mancano i requisiti per il riconoscimento dell'indennità ASpl ma che è in possesso del requisito contributivo richiesto per il trattamento di mini-ASpl, verrà erogato quest'ultimo e conseguentemente non potrà ottenere l'indennità di mobilità in deroga.



Il Ministero chiarisce che è da escludersi la concessione dei trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori che siano in possesso dei requisiti per accedere prioritariamente ai trattamenti di mobilità ordinaria di cui alla Legge n. 223/1991, alle indennità ASpl e Mini-ASpl, alle indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti.

Per quanto riguarda i lavoratori interessati alla mobilità in deroga il Ministero comunica che vi è un refuso nell'articolo 3, comma 1 del Decreto n. 83473/2014, infatti, il riferimento che individua quali destinatari del trattamento i lavoratori che provengono da imprese di cui all'articolo 2, comma 5, è da sostituire con l'articolo 2, comma 3. Pertanto il trattamento di mobilità in deroga può essere concesso soltanto ai lavoratori dipendenti da imprese, così come individuate dall'articolo 2082 del codice civile (compresi i piccoli imprenditori).

Durata del trattamento

Le disposizioni sulla durata del trattamento in deroga differiscono in base ai periodi già beneficiati dai lavoratori.

Nel corso dell'**anno 2014**, il trattamento di mobilità in deroga può essere concesso per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per **almeno 3 anni**, anche non continuativi, per un periodo temporale che, unitamente ai periodi già concessi per effetto di accordi stipulati prima del 4 agosto 2014, non superi complessivamente **5 mesi** nell'anno 2014, non ulteriormente prorogabili, più **ulteriori 3 mesi** nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno;

Lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuativi	
Periodo di riferimento	Durata massima
1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014	5 mesi nell'arco del periodo
	5 + ulteriori 3 mesi nell'arco del periodo per i residenti nelle aree del Mezzogiorno
1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2016	Il trattamento non può essere erogato
Dal 1° gennaio 2017	Il trattamento non può essere erogato

Con riferimento all'**anno 2014** nel caso di lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano **già beneficiato** di prestazioni di mobilità in deroga ma per periodi **inferiori a 3 anni** la durata massima consentita, comprensiva dei periodi autorizzati nel 2014, è di ulteriori 7 mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 3

mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno. Per tali lavoratori il **periodo** di fruizione **complessivo non può** comunque **eccedere** il periodo massimo di **3 anni e 5 mesi**, più **ulteriori 3** mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del **Mezzogiorno**. Per il 2014 la durata massima consentita è calcolata considerando nel periodo di riferimento anche tutti i periodi di mobilità già concessi nell'annualità di riferimento per effetto di accordi stipulati in data anteriore all'entrata in vigore del decreto.

A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2016, il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga ma per un periodo **inferiori a 3 anni** il trattamento può essere concesso per non più di **6 mesi**, non ulteriormente prorogabili, più **ulteriori 2 mesi** nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno. Per tali lavoratori il periodo di fruizione **complessivo non può** comunque **eccedere** il limite massimo di **3 anni e 4 mesi**.

Lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a 3 anni	
Periodo di riferimento	Durata massima
1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014	7 mesi nell'arco del periodo
	7 mesi + ulteriori 3 mesi nell'arco del periodo per i residenti nelle aree del Mezzogiorno
1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2016	6 mesi nell'arco del periodo
	6 mesi + ulteriori 2 mesi nell'arco del periodo per i residenti nelle aree del Mezzogiorno
Dal 1° gennaio 2017	Il trattamento non può essere erogato

Presentazione dell'istanza da parte dei lavoratori

Al fine della fruizione del trattamento di mobilità in deroga, i lavoratori interessati, a pena di decadenza, devono presentare la relativa **istanza all'INPS** entro **60 giorni** dalla

- data di licenziamento o
- dalla scadenza della precedente prestazione fruita, ovvero, se posteriore,
- dalla data del provvedimento di concessione della prestazione da parte della Regione o P.A. o
- dalla data del decreto interministeriale in caso di imprese plurilocalizzate.

Istruttoria delle domande

Il sede di adozione del provvedimento di concessione della prestazione la Regione/Provincia Autonoma quantifica l'onere finanziario nel limite delle risorse assegnate.

Ai fini del controllo le Regioni/Province Autonome trasmettono i predetti provvedimenti al Ministero del Lavoro - Direzione Generale per gli ammortizzatori sociali e gli incentivi all'occupazione, tramite il Sistema Informativo Percettori.

Nel caso di imprese plurilocalizzate è il Ministero del Lavoro tramite la Direzione Generale per gli ammortizzatori sociali e gli incentivi all'occupazione ad effettuare

- l'istruttoria entro 30 giorni dal ricevimento della domanda,

- la verifica dell'onere finanziario nei limiti di spesa programmata a legislazione vigente.

Successivamente la Direzione Generale trasmette lo schema del decreto al Ministero dell'Economia, entro i successivi 15 giorni. Entro cinque giorni dall'adozione del decreto interministeriale di concessione, il Ministero del Lavoro ne trasmette copia all'INPS, al quale spetta il compito di monitorare mensilmente le risorse.

Periodo transitorio

In fase di prima applicazione della nuova normativa sugli ammortizzatori sociali in deroga, è previsto che, con decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il MEF (su proposta del Ministero dello sviluppo economico) sia disposta la proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità concessi precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto, anche in deroga ai nuovi criteri di cui al Decreto n. 83473/2014. Tale possibilità è subordinata:

- alla presenza di programmi di reindustrializzazione o riconversione di specifiche aree territoriali (nel limite di spesa di 55.000.000 Euro);
- alla cessazione degli effetti di tali provvedimenti entro e non oltre il 31 dicembre 2014.

Anche le Regioni/Province Autonome hanno facoltà di disporre la concessione dei trattamenti di CIG, anche in deroga ai nuovi criteri, esclusivamente entro il limite di

- spesa di euro 70.000.000 e comunque
- in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite.

Pertanto, con riferimento alle risorse finanziarie già assegnate per l'anno 2014, ciascuna Regione/Provincia Autonoma può disporre della quota del 5%.

Il Ministero comunica che con i prossimi decreti interministeriali di assegnazione delle risorse finanziarie saranno individuate le quote disponibili per ogni Regione/Provincia Autonoma nel rispetto dei limiti previsti.

In caso di "sforamento" l'integrale copertura degli oneri connessi rimane a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell'ambito di Piani o programmi coerenti con la specifica destinazione.



In ogni caso gli effetti dei provvedimenti di concessione dei predetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2014.

